



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE
ARISTOFANE

Via Monte Resegone,3 - 00139 Roma

☎ 06121125005 - FAX 06/67663839 ✉ rmpc200004@istruzione.it

Cod. Scuola RMPc200004 – Distretto XII - 3° Municipio – C.f. 80228210581

rmpc200004@pec.istruzione.it - U.R.L. www.liceoaristofane.gov.it

prot. 3030/25

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI TRA UNICAM E GLI ISTITUTI di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

- tra l'Università di Camerino (di seguito denominata UNICAM), cod. fisc. 81001910439, rappresentata dal Rettore Prof. Flavio Corradini nato a Macerata il 18.04.1966, rappresentante legale dell'Università degli Studi di Camerino

E

- l'Istituto LICEO ARISTOFANE, VIA MONTE RESEGONE 3 – 00139 ROMA
- cod.fiscale 80228210581
- legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa SILVIA E. SANSEVERINO
- nata a Camogli il 30/04/1955, domiciliata per la sua carica a Roma in via Monte Resegone, 3 00139

PREMESSO che

- si ritiene importante lo sviluppo di rapporti istituzionali che consentano di realizzare una continuità didattico-formativa tra la Scuola Superiore e l'Università, utile per una scelta consapevole e motivata da parte degli studenti
- l'Università considera gli insegnanti degli Istituti superiori referenti privilegiati per la realizzazione di progetti di informazione e orientamento;
- l'Istituto ritiene importante promuovere per i propri studenti attività di informazione e orientamento che siano il risultato di una collaborazione tra i docenti della scuola e i docenti dell'Ateneo;
- che l'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 prescrive che gli Statuti delle università debbano prevedere corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
- che l'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" prevede l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo;
- che il D.M. n. 270/2004, all'art. 5 disciplina i crediti formativi universitari e al comma 7 la possibilità che le università possano riconoscere, come crediti formativi universitari, attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- che il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R.n. 629 del 17.11.2001, e successive modificazioni, disciplina all'art. 5 i Crediti formativi universitari nell'ambito dei corsi di studio di UNICAM;
- che il Regolamento di Ateneo per la realizzazione di progetti formativi tra UNICAM ed Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ai fini dell'attribuzione di Crediti Formativi Universitari, per attività svolte in collaborazione tra UNICAM ed Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, emanato con D.R. n. 79 del 28 febbraio 2008, disciplina tali rapporti attraverso la stipula di una convenzione e la realizzazione di progetti formativi comuni che prevedono l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Impegno delle parti

UNICAM e l'Istituto si impegnano a promuovere e a realizzare le attività che consentano l'attribuzione concordata di crediti formativi universitari e/o scolastici a favore degli studenti che frequentano l'Istituto medesimo. L'Istituto – qualora lo ritenga opportuno – potrà designare un proprio referente per le attività conseguenti alla convenzione. Per l'Università il referente è il Delegato dell'Orientamento che si avvarrà del Servizio Orientamento dell'Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione.

Art. 2 – Attività

L'Università si impegna a comunicare all'Istituto le attività di orientamento proposte agli studenti per la scelta degli studi universitari. Le attività sono di volta in volta concordate tra il Dirigente Scolastico dell'Istituto e il Delegato all'Orientamento mediante scambio di corrispondenza. Tali attività possono essere svolte sia presso la Scuola sia presso l'Università o in altri luoghi appositamente individuati.

Tali attività possono consistere in lezioni, seminari, stage, gite di istruzione, attività pratiche di laboratorio svolte anche in ambito naturalistico e altre attività comunque connesse alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 3 – Riconoscimento crediti formativi

Unicam riconosce crediti formativi universitari alle seguenti attività:

- Progetto Crediti

Gli studenti coinvolti debbono presentare al Rettore di UNICAM, dopo il superamento dell'Esame di Stato ed entro il mese di settembre, una richiesta di valutazione delle relazioni finali sulle attività svolte.

La valutazione delle relazioni finali delle attività degli studenti avviene entro la prima decade del mese di ottobre; la data stabilita sarà resa nota agli studenti almeno dieci giorni prima della seduta.

- Progetto Stage in Unicam

Lo studente dovrà presentare l'attestato di partecipazione ad uno stage di almeno 3 giorni e la relazione sulle attività svolte nello stage.

Il rilascio dei CFU per entrambe le attività avviene secondo quanto previsto del Regolamento vigente – articoli 8, 9 e 11.

L'attribuzione formale dei Crediti formativi universitari avverrà al momento dell'iscrizione ad uno dei corsi di studio di UNICAM, secondo le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Ateneo citato nella premessa.

Il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi scolastici sono a carico dell'Istituto scolastico di provenienza degli studenti.

Art. 4 – Oneri per la partecipazione allo Stage

Nel caso dello stage, ogni studente contribuisce alle spese secondo quanto sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle Scuole dal Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione.

Art. 5 – Coperture assicurative

UNICAM provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei danni subiti dai partecipanti durante lo svolgimento delle iniziative, nonché alla copertura assicurativa del proprio personale durante le attività svolte al di fuori delle strutture universitarie.

L'Istituto provvede alla copertura assicurativa del proprio personale e dei propri studenti coinvolti nelle iniziative, per infortuni e danni alle strutture ospitanti e ne dà comunicazione all'Ateneo.

Art. 6 – Durata


La presente convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e può essere rinnovata per ulteriori periodi previo accordo scritto tra le Parti, fatto salvo il diritto di recesso così come regolato dalla normativa vigente.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al Regolamento di Ateneo per la realizzazione di progetti formativi tra Unicam ed Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ai fini dell'attribuzione di Crediti Formativi Universitari, indicato nella premessa.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Silvia E. Sanseverino



Il Rettore
Prof. Flavio Corradini

.....